

*Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza*

1. <i>Premessa e definizioni</i> .....	2
2. <i>Oggetto e finalità del controllo</i> .....	2
3. <i>Nucleo di controllo</i> .....	2
4. <i>Controlli puntuali e a campione</i> .....	3
5. <i>Forme e modi dei controlli</i> .....	3
6. <i>Atti e adempimenti collegati all'attività di controllo</i> .....	4

### *1. Premessa e definizioni*

Il presente piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, viene adottato in coerenza all'articolo 4 dell'accordo approvato in Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 luglio 2019 ad oggetto le modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il Piano individua le modalità con cui le informazioni dichiarate ai fini ISEE sono incrociate con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato.

Ai fini del presente documento si precisano le seguenti definizioni:

- RdC: Reddito di Cittadinanza
- Piattaforma GePI: Piattaforma digitale per la Gestione dei Progetti di Inclusione
- Piano: piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici di cui al presente documento
- Coordinatore Verifica Nucleo Familiare: ruolo previsto dal portale GePI, è responsabile a) della selezione tramite la funzionalità della piattaforma GePI delle domande da verificare rispetto alla composizione familiare e b) dell'assegnazione di ciascuna domanda a un "Responsabile Verifica Nucleo Familiare" per effettuare il controllo.
- Responsabile Verifica Nucleo Familiare: ruolo previsto dal portale GePI, è responsabile dei controlli sulla composizione del nucleo familiare.

### *2. Oggetto e finalità del controllo*

Oggetto del controllo sono le informazioni auto-dichiarate dal cittadino beneficiario del RdC, ai fini della presentazione della DSU-ISEE, riguardanti la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.

La finalità dei controlli di cui al presente Piano è l'individuazione di omissioni o difformità rispetto a quanto dichiarato nella DSU-ISEE ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dal RdC.

Tali controlli sono ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa di specifica competenza dei Servizi Demografici e relativi a: cittadinanza, residenza e soggiorno.

### *3. Nucleo di controllo*

Il Comune esegue i controlli sulle informazioni auto-dichiarate dal cittadino. Viene istituito con atto un apposito nucleo di controllo che individua il Coordinatore Verifica Nucleo Familiare, il Responsabile Verifica Nucleo Familiare e l'Operatore Verifica Nucleo Familiare autorizzato ai collegamenti telematici necessari per attuare le verifiche.

#### *4. Controlli puntuali e a campione*

I controlli effettuati dagli uffici sulle dichiarazioni sostitutive possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Nel controllo a campione il Coordinatore Verifica Nucleo Familiare estrae i nominativi dei nuclei familiari su cui effettuare il controllo attraverso la specifica funzione di estrazione a campione messa a disposizione dalla Piattaforma GePI. Il Comune effettua l'estrazione a campione ogni 6 (sei) mesi.

Il controllo puntuale riguarda invece singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU. Il fondato dubbio sulla veridicità dei contenuti delle DSU può essere riscontrato:

- dai servizi comunali (Servizi Demografici, Servizi Sociali);
- dal Centro per l'Impiego che sottoscrive il Patto per il Lavoro.

La fondatezza del dubbio può consistere:

- 1) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- 2) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- 3) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- 4) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione;
- 5) nei casi di ISEE pari a 0;
- 6) la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

#### *5. Forme e modi dei controlli*

I controlli verranno svolti dal Nucleo di controllo nelle seguenti modalità:

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione dei controlli
La composizione e la numerosità del nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultazione telematica dell'anagrafe della popolazione residente;</li> <li>- Acquisizione DSU-ISEE tramite accesso alla bancadati INPS e la piattaforma GePI;</li> <li>- Eventuale richiesta di documentazione al dichiarante.</li> </ul>
Dichiarazioni contenute nella DSU-ISEE (su redditi, patrimoni, disabilità, ecc..)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultazione telematica dell'anagrafe della popolazione residente;</li> <li>- Acquisizione DSU-ISEE tramite accesso alla bancadati INPS e la piattaforma GePI;</li> <li>- Accesso ad altre banche dati;</li> <li>- Eventuale richiesta di documentazione al dichiarante.</li> </ul>

L'attività di riscontro e verifica deve essere:

- 1) tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
- 2) proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
- 3) acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

#### 6. Atti e adempimenti collegati all'attività di controllo

In caso di necessità di integrazioni l'interessato medesimo viene invitato a presentare osservazioni, in un'ottica di partecipazione al procedimento.

Nel caso in cui, a seguito di ricezione delle integrazioni, si rilevino omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato, ferma restando la trasmissione della documentazione all'autorità giudiziaria nei casi di cui all'articolo 7, comma 14, del DL n.4 del 2019, le risultanze delle verifiche di cui all'articolo 2 sono messe a disposizione dell'INPS mediante la piattaforma digitale entro dieci giorni lavorativi dell'accertamento dell'eventuale eventoda sanzionare.

Ai fini del monitoraggio dell'accordo di cui in premessa e per il coordinamento dei controlli, sono comunicate alla piattaforma anche le verifiche che non hanno accertato fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni.